COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

**CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI URBANI**

L’anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede Municipale,

**TRA**

il Comune di Breganze, successivamente denominato “*Comune*”, p.iva 00254180243, rappresentato dal Responsabile dell’Area 4, “*lavori pubblici, infrastrutture ed ecologia*”, dott. Mino Polga,

**E**

ed il Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, successivamente denominato “*Utente*”, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente a Breganze, in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**Premesso che**:

- il “*Regolamento comunale del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 26/11/2002 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 in data 11/09/2003, n. 28 in data 30/11/2017 e n. 10 in data 29/03/2021, incentiva il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani;

- il “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari*”, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2021, prevede la riduzione del 30% della parte variabile della Tariffa relativamente agli utenti che si impegnino, mediante convenzione, ad effettuare il compostaggio in proprio per il recupero della frazione umida dei rifiuti urbani;

- il Comune, nell’ambito del programma di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, persegue la massima separazione della frazione umida al fine di favorirne la valorizzazione a mezzo compostaggio sottraendola allo smaltimento;

- il recupero col metodo del compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;

- con deliberazione di giunta comunale n. 50 del 14/05/2021 è stato approvato lo schema della presente convenzione, prevista dal “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari*” e dal “*Regolamento comunale del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili*”;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1** – l’utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, sfalci d'erba e scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune;

**Art. 2** – durante il periodo estivo l’utente che avrà una abbondante produzione di rifiuto verde, derivante dagli sfalci del proprio giardino privato, e che non riuscirà a smaltirlo con il compostaggio domestico, potrà accedere all’Ecocentro comunale di via Della Filanda per il conferimento dello stesso;

**Art. 3** – il compostaggio avverrà a mezzo di (barrare la casella interessata):

* Composter
* Cumulo
* Buca/fossa

Il composter, il cumulo e la buca o fossa devono essere dimensionati in rapporto alla quantità di materiale organico prodotto, devono essere gestiti in modo appropriato e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato. Non saranno in alcun modo accettate forme di compostaggio che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, proliferazione di ratti ed insetti o qualsiasi altro disagio al vicinato e alla popolazione;

**Art. 4** – **l’utente si impegna ad utilizzare in loco, sull’area di pertinenza dell’immobile di residenza, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio** avendo cura di posizionare la compostiera all’interno della proprietà, ed effettuando il compostaggio in modo controllato, tenendo conto delle distanze dalle abitazioni allo scopo di non arrecare danno ai vicini e non dar luogo all’emissione di odori nocivi. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine con la proprietà. **È vietato il trasporto del rifiuto umido in aree, anche di proprietà, diverse dalle pertinenze dell’immobile di residenza**;

**Art. 5** – il Comune provvede d’ufficio ad applicare la riduzione della Tassa/Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, attualmente prevista nella misura del 30% (trenta per cento) della parte variabile della tariffa, come specificato all’art. 21 del “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari”*;

**Art. 6** – **L’utente rinuncia alla possibilità di conferire la frazione umida nei bidoni della raccolta stradale** e accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant’altro necessario per la verifica del rispetto della presente convenzione e del possesso dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni, consentendo anche l’apertura dei sacchi normalmente utilizzati per il conferimento della frazione secca dei rifiuti urbani al fine di verificare l’assenza, negli stessi, della frazione umida da trattenere mediante compostaggio domestico e degli altri materiali per i quali è istituita la relativa raccolta differenziata;

**Art. 7** - l'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 150,00= (euro centocinquanta) per la prima infrazione e pari a € 300,00= (euro trecento) per le successive, oltre alla cessazione del diritto di riduzione a partire dall'anno di accertamento dell'infrazione stessa, ferme restando eventuali ulteriori sanzioni previste per altre violazioni al “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari”* o al “*Regolamento comunale del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili*”. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata;

**Art. 8** - per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente “*Regolamento comunale del servizio gestione rifiuti residui e recuperabili*” e dal vigente “*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – Tari”*.

**OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI O INCIDENTI A PERSONE O COSE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL COMPOSTER E’ A TOTALE CARICO DELL’UTILIZZATORE.**

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, i dati raccolti saranno trattati solamente per le finalità di cui alla presente domanda. Con la sottoscrizione se ne autorizza l’uso. Responsabile del trattamento dati è il geom. Mino Polga responsabile dell’Area 4, “*lavori pubblici, infrastrutture, ecologia*”.

Letto, confermato e sottoscritto,

Breganze, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Utente Il Comune

Il Responsabile dell’Area n. 4

Lavori Pubblici, Infrastrutture, Ecologia

Dott. Mino Polga